ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

# Art. 6

Gli ufficiali medici di polizia conseguono il grado di maggiore unicamente a scelta. Ad essi non e' applicabile il terzo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Per l'avanzamento al grado di colonnello medico di polizia, sono sottoposti a valutazione tutti i tenenti colonnelli medici che abbiano i requisiti richiesti per l'avanzamento. La Commissione di avanzamento per gli ufficiali medici di polizia e' composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado piu' elevato o in possesso di maggiore anzianita' di grado.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
| Estremi | Legge 26 giugno 1962, n. 885 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it